

7 febbraio 2024

LA RESPONSABILITÀ **SOLIDALE** TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE; LA CONCRETA APPLICABILITÀ NEL DLGS 36/2023 (ART 119, COMMA 6).



Rosario Scalise Claudio Passini

DOWNLOAD
Schemi e Modelli
per i controlli di RUP
e Direttore Lavori

Subappalto: le nuove regole

Aggiornato
al nuovo Codice
dei Contratti pubblici,
DLgs 36/2023

L'art. 119, comma 6, del DLgs 36/2023, nel confermare le previsioni della Legge 108/2021, prevede la **responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore**.

Quali sono le concrete regole applicative di tale responsabilità, sia nella fase di gestione da parte delle imprese sia per quanto di competenza del RUP, del DL e del CSE ?

L'argomento è affrontato (con gli altri istituti inerenti al subappalto: limiti, regole, forniture, attività dell'impresa, del RUP, DL ecc) nel manuale **Il Subappalto: le Nuove Regole**

(edizione febbraio 2024) - <https://www.build.it/libri/lavori-pubblici/subappalto-le-nuove-regole/>



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

7 febbraio 2024

La Responsabilità solidale

L'art. 119, comma 6, del DLgs 36/2023, nel confermare le previsioni della Legge 108/2021, stabilisce che

ART. 119, comma 6, del DLgs 36/2023

Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili** in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La disposizione prevede, quindi, due fattispecie di responsabilità solidali:

a) Quella inerente alle prestazioni affidate in subappalto;

b) Quella riferita agli obblighi di natura retributivi e contributiva

L'art. 119 adegua il rapporto appaltatore/subappaltatore a:


- quello **previsto in caso di avvalimento**, in quanto ai sensi dell'art. 104, comma 7, del DLgs 36/2023 l'appaltatore e l'ausiliario *"sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto"* di avvalimento.

- quello previsto in caso **di raggruppamento temporanei di concorrenti**, visto che l'art. 68, commi 7 e 9, del Codice dei Contratti dispone che *"La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti."* *"L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori."*

7 febbraio 2024

La Responsabilità solidale per le prestazioni affidate in subappalto

Per quanto concerne la responsabilità solidale inerente alle prestazioni esecutive **lo schema di riferimento attuale**, rispetto alla disciplina previgente ed ante riforma della Legge 108/2021 è il seguente



La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riferita alle opere oggetto di subappalto, tuttavia, **fa sorgere una serie di domande**.

1) La Stazione appaltante ha titolo a risolvere il contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore?

2) E' possibile pretendere che il subappaltatore rilasci una garanzia definitiva (ai sensi e nei termini di cui agli articoli 53 e 117 del DLgs 36/2023) per le opere di sua competenza, oppure pretendere che la garanzia dell'appaltatore preveda quale coobbligato anche il subappaltatore medesimo?



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

7 febbraio 2024

3) Nel caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido qualora, per esempio, dopo la conclusione dei lavori dovessero emergere vizi e difetti costruttivi?

4) La responsabilità solidale è estesa anche al subappaltatore secondario (subappalto a cascata)?

La Responsabilità solidale contributiva e retributiva

L'art. 119, comma 6, del DLgs 36/2023, in relazione a tale ulteriore regime di responsabilità solidale precisa:

ART. 119, comma 6, del DLgs 36/2023

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Lo stesso Codice dei Contratti, all'art. 11 stabilisce ulteriormente:

ART. 11, commi 5 e 6, del DLgs 36/2023

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. **In caso di inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario **o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi**, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; ... somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore è responsabile **in solido con il subappaltatore per gli inadempimenti contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo.**



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

7 febbraio 2024

Lo stesso appaltatore, **tuttavia, è esonerato** nei limiti degli obblighi retributivi e contributivi, nel caso in cui la stazione appaltante proceda alla **corresponsione diretta delle somme** dovute *“al subappaltatore”*.

L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 119, infatti, precisa che *“Nelle ipotesi di cui al [comma 11](#), lettere [a\) e c\)](#), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma”*.

Il comma 11, dell'art. 119 disciplina i casi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

L'esonero della responsabilità solidale, quindi, si concretizza unicamente nel caso di pagamento diretto previsto nel contratto di subappalto stipulato tra appaltatore e subappaltatore; **non si verifica, invece, nel caso di pagamento del subappaltatore conseguente ad inadempimento dell'appaltatore**.

Pertanto nell'ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dal comma 11 indicato, la responsabilità solidale dell'appaltatore in ordine agli obblighi retributivi-contributivi è esclusa.

N.B. → Nel caso di pagamento diretto previsto dal comma 11, lettere a) e c), del DLgs 36/2023 **è esclusa a carico dell'appaltatore la sola responsabilità in materia di obblighi retributivi** e contributivi; la responsabilità **solidale per la fase di esecuzione delle opere, invece, rimane** vigente, sempre e comunque.

È importante, evidenziare come il Direttore dei Lavori **debba essere tempestivo nell'effettuare** le contestazioni al subappaltatore al fine di evitare che, una volta concluse le opere di competenza, questi non sia più reperibile e l'appaltatore possa eccepire la tardività delle eccezioni.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell'autore, il sito e la data di pubblicazione.